

RETRIBUZIONI: DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DAL 1° LUGLIO 2018

La norma di riferimento Ã all'interno della Legge di Bilancio 2018 (articoli 911 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

Esclusioni

I rapporti esclusi dal divieto del pagamento in contanti sono:

- rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
- rapporti di lavoro domestico;
- tirocini formativi (stage);
- borse di studio;
- rapporti autonomi occasionali.

Per i rapporti sopra elencati resta fermo, in ogni caso, il generale divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro, anche quando effettuato con piÃ¹ pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati.

In caso di violazione, il legislatore prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

ModalitÃ di pagamento

Queste le uniche modalitÃ di pagamento previste, dal legislatore, dal 1° luglio 2018:

bonifico (bancario o postale) sul conto – identificato dal codice IBAN – indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Viene considerato comprovato lâ€™impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchÃ© di etÃ non inferiore a 16 anni.

Sanzioni

Il pagamento della retribuzione effettuato con lâ€™utilizzo di denaro contante comporterÃ lâ€™emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

In sede di verifica gli ispettori accerteranno non solo che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti dalla legge, ma che lo stesso sia andato a buon fine e non sia stato successivamente revocato.

Valore della firma del lavoratore sulla busta paga

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della

retribuzione.

Prossimamente

Il Governo ha previsto la stipula di una convenzione con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione Bancaria Italiana e con la società Poste Italiane Spa, con la quale saranno individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della disposizione summenzionata.

Ad oggi, detta stipula non si è ancora realizzata, per quanto la norma disponesse che l'accordo dovesse essere sottoscritto entro il 30 marzo 2018.

Per maggiori informazioni contattare:

ASSOCIAZIONE COMMERCianti ALBESI

UFFICIO PAGHE

Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN)

segreteria.paghe@acaweb.it

0173 226611

[Torna all'elenco news](#)

Categoria

1. News Paghe

Data di creazione

20 Giugno 2018